

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CORO "VOX CORDIS"

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata **Coro "Vox Cordis "** è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione **Coro "Vox Cordis"** persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 3. - L'Associazione **Coro "Vox Cordis"** per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, MasterClass, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, serate a tema, lezioni - concerto, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 5 anni e per giovani ed adulti, incontri di propedeutica musicale, musicoterapia, musica-giocondo;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in pedagogia musicale, musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'Associazione **Coro "Vox Cordis"** è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

socio ordinario: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

socio onorario: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

socio consisti: persone che si impegnano a pagare la quota associativa in quanto partecipano alle corsi (masterclass) e convegni organizzati dall'associazione.

Soci straordinari: persone o enti che collaborano ad elevare il prestigio professionale dell'associazione con le loro competenze artistiche e culturali sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Tutti i soci possono essere rimborsati per spese sostenute per conto dell'ente o in favore dello stesso nello svolgimento delle attività approvate dal consiglio direttivo e secondo apposito regolamento dallo stesso predisposto. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- sponsor;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo chela destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni

anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il direttore artistico nella figura del maestro del coro;
- l'organo di controllo (qualora eletto);
- il collegio dei probiviri (qualora eletto).

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso personale (es.: email, sms, messaggio whatsapp) almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, l'organo di controllo e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta il presidente elegge segretario e l'assemblea propone un verbalista che dovrà sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da almeno 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Al termine dei quali all'assemblea dei soci può essere richiesto la conferma del mandato per ulteriori 3 anni, sei membri del consiglio direttivo ne sono d'accordo, oppure la nuova votazione. Il consiglio direttivo può essere riconfermato, rieletto oppure revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione di Formazione Musicale “**Vox Cordis**” si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conticorrenti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Presidente può essere riconfermato, rieletto oppure revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Art. 16. – L'associazione Coro “**Vox Cordis**” istituisce la figura del direttore artistico. Il Direttore artistico sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Il Direttore artistico è la figura che caratterizza l'associazione delineandone il profilo artistico-musicale della stessa. Il Direttore artistico deve avere comprovate competenze musicali attestata attraverso laurea di conservatorio (canto) e in musicologia. Compito del direttore artistico è curare i rapporti con le realtà artistico-musicali del territorio al fine di creare una rete di collaborazione artistica per elevare

il prestigio artistico dell'associazione. Il direttore artistico propone ogni anno al Consiglio Direttivo e conseguentemente all'Assemblea dei soci per essere approvata il programma dell'attività artistico-musicale dell'associazione. Al direttore artistico spetta un rimborso spese giustificate al consiglio direttivo per le trasferte, spese di rappresentanza e per tutte quelle attività inerenti i suoi compiti in linea con le finalità del suddetto statuto.

Art. 17.- Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina dell'organo di controllo anche monocratico, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Art. 18.- Il collegio dei probiviri è composto (qualora eletto) da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 19 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Fornace, 30 ottobre 2024

Il Presidente

Il segretario

